



# REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

In composizione collegiale nelle persone di:

<b>Dr.ssa Patrizia Cazzato</b>	- Presidente
<b>Dr.ssa Luisa Camposaragna</b>	- Giudice a latere
<b>Dr.ssa Paola Faggioni</b>	- Giudice a latere

alla pubblica udienza del 29/1/2014

ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente

## SENTENZA

nei confronti di:

**CURELLI GIOVANNI GIUSEPPE** n. il 19/02/55 ad Acqui Terme (AL)  
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alberto Mittone - Corso Matteotti 31 - Torino

**LIBERO - PRESENTE**

**CARLEVARO MARIA ROSA** n. il 24/11/57 a Novi Ligure (AL)  
Elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Avv. Alberto Mittone - Corso Matteotti 31 - Torino

**LIBERA - PRESENTE**

## IMPUTATI

del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 644 I e V comma n. 1 e 4 c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, fuori dei casi di cui all'art. 643 c.p., in concorso fra loro CURELLI Giovanni, nella qualità di Direttore dell'Agenzia di Acqui Terme della Cassa di Risparmio di Torino e CARLEVARO Maria Rosa, nella qualità di funzionario della CRT, specificamente addetta alla gestione dei rapporti con le imprese, proponendo al legale rappresentante della società

N. 156/14 R.Sen

N. 171/13 R.G.T.

N. 558/10 R.G.  
notizie di reato.

SENTENZA

in data 29/01/2014

CONTRO

CURELLI  
GIOVANNI  
GIUSEPPE

E

CARLEVARO  
MARIA ROSA

Estratto sentenza  
notificato il

Depositata il  
- 9 APR 2014  
Il Cancelliere

Comunicato alla P.G.  
V.to:

Il Cancelliere

Comunicato al P.M.  
(Art. 15 Reg.)  
il

Avviso di cui all' art.  
585 c.p.p. il

Data di irrevocabilità:

N. R.G.SIEP

N. Recup.Cred.

Ar




"Nuova BB S.r.l." di Bistagno e facendogli sottoscrivere in data 9 marzo 2001 (anche rappresentando che la non sottoscrizione avrebbe potuto mettere in cattiva luce la società con la direzione della banca con la quale di lì a poco si sarebbero dovuti ridiscutere gli affidamenti) il contratto derivato denominato "Q-3D ZETA Swap" (presentato come la "naturale" conseguenza del primo contratto IRS Plain Vanilla), erogavano o facevano erogare a titolo di finanziamento alla società "Nuova BB"- a copertura del debito per le perdite derivate dal detto primo contratto chiuso al momento della stipula del nuovo - la somma di 21.100,00 euro con commissioni occulte e comunque implicite di oltre 21.000 euro e con tasso interno di rendimento cioè di interessi, calcolato alla data di stipula del contratto, pari al 35% annuo, a fronte di un tasso soglia medio nel periodo, per i finanziamenti alle imprese, dell'11,415%.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto nell'esercizio di attività bancaria e in danno di persona che svolgeva attività imprenditoriale. In Bistagno in data 9 marzo 2001 e fino alla chiusura anticipata del contratto nell'aprile 2002, data finale di riscossione degli interessi e competenze, o epoche prossime

**Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Antonio Rustico e degli** Avv. ti Nicola Gianaria del Foro di Torino in sostituzione dell'Avv. Alberto Mittone del Foro di Torino e dell'Avv. Francesco Mucciarelli del Foro di Milano

**LE PARTI HANNO CONCLUSO COME SEGUE:**

**Il PM : NDP per intervenuta prescrizione.  
Le difese: Assoluzione**



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto in data 18.04.2012 il Giudice per l'Udienza Preliminare di questo Tribunale disponeva il rinvio al giudizio del Tribunale in composizione collegiale di Curelli Giovanni Giuseppe e Carlevaro Maria Rosa per rispondere dei reati di cui agli artt. 110, 640 c. 2 c.p., 61 n. 5, 7, 11, 81, 110, 644 c. I e V n. 1 e 4 c.p., fissando per la comparizione degli imputati l'udienza del 26.09.2012.

All'udienza del 3.04.2013 il Pubblico Ministero e i difensori presentavano istanza ex art. 469 c.p.p. per la declaratoria di estinzione del reato sub a) del capo di imputazione per intervenuta prescrizione ed il Collegio dichiarava non doversi procedere limitatamente al reato di cui al capo A) (art. 640 c.p.) per essersi lo stesso estinto per prescrizione disponendo lo stralcio dei relativi atti. Con l'accordo delle parti venivano acquisiti al fascicolo i verbali di sommarie informazioni, nonché accertamento PG, compresa la querela.

Nelle diverse udienze susseguitesi il Tribunale procedeva all'esame dei consulenti di parte e dei testi. In particolare, venivano escussi Cristina Tarquini (consulente del PM), Maurizio Polato (consulente della difesa), Andrea Boschioli e all'udienza del 15.05.2013 venivano depositati dal Pubblico Ministero, con l'accordo della difesa, i verbali delle sommarie informazioni rese da Danilo Zunino, Gabriella Robiglio, Giorgio Zangara e Maurizio Pietro Levo.

Quindi all'udienza del 14.06.2013 il Pubblico Ministero procedeva alla modifica del capo d'imputazione, producendo altresì una memoria con allegata una relazione tecnica. La difesa degli imputati chiedeva un termine a difesa ex artt. 517, 519 c.p.p. e all'udienza del 10.07.2013 il Collegio, vista la richiesta della difesa degli imputati di integrazione probatoria, rinviava al 2.10.2014 dinanzi al Tribunale di Alessandria (nel frattempo era entrato in vigore l'accorpamento del Tribunale di Acqui Terme al Tribunale di Alessandria) per sentire i consulenti di parte.

All'udienza del 2.10.2013 si procedeva nuovamente, sulla base del modificato capo di imputazione, all'esame dei consulenti di parte, quindi veniva dichiarata chiusa l'istruttoria e rinviata per discussione al 29.01.2014, data in cui il Pubblico Ministero chiedeva pronunciarsi sentenza di non doversi procedere, mentre la difesa dell'imputato chiedeva l'assoluzione. Il Tribunale pronunciava sentenza del cui dispositivo dava lettura.

## MOTIVAZIONE

Deve tenersi conto che il reato contestato dal Pubblico Ministero al momento della decisione era oramai prescritto. Secondo l'ultima contestazione del 14.06.2013 la consumazione sarebbe avvenuta dal 9 marzo 2001 fino alla chiusura anticipata del contratto, nell'aprile 2002. Si deve applicare la pena edittale prevista dalla legge in vigore al momento della commissione del fatto, ossia l. 108/1996, anche se, per quanto riguarda il termine prescrizione, dovrà tenersi conto dell'intervenuta modifica con l. 251/2005.

Come è noto il reato di usura è stato oggetto di molteplici interventi normativi che ne hanno elevato la pena, passando dall'iniziale limite edittale "da uno a cinque anni" (ante l. 108/1996), a quello di "da uno a sei anni" (l. 108/1996), a quello di "da due a dieci anni" (l. 251/2005). Nel caso di specie, inoltre, è stata contestata la circostanza aggravante ad effetto speciale del c. V dell'art. 644 c.p. Il riferimento edittale sul quale calcolare la prescrizione è quindi quello di 9 anni (massimo pena edittale ante l. 251/2005). Stabilita la pena edittale, dovrà poi considerarsi la disciplina prescrizione più favorevole. In materia la giurisprudenza di legittimità è stata chiara nell'indicare come debba essere applicata, senza per questo dar vita ad una *tertia lex*, "la norma transitoria di cui alla L. cit., art. 10, comma 2 che impone l'obbligo del giudice di individuare la disciplina più favorevole in applicazione dell'art. 2 c.p., comma 4, cui espressamente rinvia in materia di prescrizione la L. cit., art. 10.

*Orbene detto art. 4, stabilisce il principio della irretroattività della norma penale più sfavorevole ove prevede "se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile"; tale principio, di ordine sostanziale, non può essere derogato dalla disciplina, essenzialmente processuale, in materia di prescrizione ne', come correttamente osservato nella sentenza impugnata, può ipotizzarsi che il regime della prescrizione sia legato al regime sanzionatorio, posto che l'individuazione della sanzione applicabile e quello del tempo di maturazione della prescrizione attengono a momenti temporali diversi e tutelano beni distinti (Cfr. Cass. n. 10285/2009; n. 38020/2008)". (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26312 del 2010). Ed allora, ex artt. 157.160 c.p., il termine prescrizione è di 11 anni e 3 mesi (9 anni + aumento di 1/4). Ne deriva che al momento della presente decisione il reato era oramai prescritto.*

Pur essendosi il reato prescritto, gli imputati non hanno rinunciato alla prescrizione e hanno chiesto l'assoluzione nel merito. Deve quindi procedersi all'esame del merito, pur nell'imprescindibile dato che trattasi di reato oramai prescritto. In proposito questo Collegio, come meglio sarà esposto nel prosieguo, ritiene che l'istruttoria svolta non abbia

permesso di raggiungere la piena prova circa la sussistenza del fatto; anzi si è evidenziata una contraddittorietà degli elementi portati a sostegno dell'accusa. Ciò esclude la pronuncia di non doversi procedere per essersi il reato estinto, pur dovendo l'assoluzione essere pronunciata non ai sensi del primo comma dell'art. 530 c.p.p., ma del secondo comma.

Questo Collegio ritiene in proposito di conformarsi a quell'indirizzo giurisprudenziale di legittimità che propende per l'impossibilità di declaratoria di improcedibilità per estinzione del reato a seguito di maturata prescrizione. *"qualora in sentenza si dia atto della sussistenza dei presupposti per la pronuncia di assoluzione, sia pure ai sensi del secondo comma dell'art 530 cod. proc. pen., atteso che, nel vigente sistema processuale, la assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova è del tutto equiparata alla mancanza di prove e costituisce pertanto pronuncia più favorevole rispetto a quella di estinzione del reato"*. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13170 del 20/02/2002; v. in termini Sez. 1, Sentenza n. 40386 del 16/09/2004), pur nella consapevolezza di altro indirizzo giurisprudenziale contrario (v. Cass. 26008/2007; 48527/2003).

Chiariti tali aspetti occorre considerare il merito.

Nel corso del giudizio il Pubblico Ministero ha modificato il capo di imputazione sotto due fondamentali profili: il momento in cui operare il calcolo dell'interesse usurario (che in ultimo è stato fatto *ex ante*, al momento della sottoscrizione del contratto, e non *ex post*, al momento del consumativo) e il vero e proprio calcolo matematico, prima individuato nel 28,39% e, in seguito alla modifica, nel 35% annuo. La prima modifica è apparsa necessitata, come correttamente fatto rilevare dalla difesa, dall'impossibilità di considerare un'usurarietà sopravvenuta, poiché il calcolare l'interesse al momento della ricontrattazione del contratto derivato sulla base degli andamenti di mercato oramai verificatisi, oltre che spostare il momento consumativo al momento della restituzione rispetto a quello della contrattazione e quindi della promessa del denaro, realizza un inammissibile torsione e rovesciamento degli elementi costitutivi del contratto stesso, caratterizzato da particolarità che, a parere di questo Collegio peraltro, rendono difficilmente configurabile il reato di usura.

Ed allora è necessario fare una breve e succinta disamina dei contratti derivati.

In finanza, uno strumento derivato è considerato ogni contratto o titolo il cui prezzo è basato sul valore di mercato di altri beni (azioni, indici, valute, tassi ecc.). I derivati hanno raggiunto solo recentemente una diffusione enorme nel mondo grazie alla globalizzazione dei mercati. Esistono derivati strutturati per ogni esigenza e basati su

qualsiasi variabile, perfino la quantità di neve caduta in una determinata zona. Le variabili alla base dei titoli derivati sono dette attività sottostanti e possono avere diversa natura; possono essere un'azione, un'obbligazione, un indice, un bene soggetto a fluttuazioni di mercato come il petrolio o anche un altro derivato.

I derivati sono oggetto di contrattazione in molti mercati ma soprattutto *all'over the counter*, mercati alternativi alle borse vere e proprie creati da istituzioni finanziarie e da professionisti tramite reti telefoniche. Tali mercati, di solito, non sono regolamentati. Gli strumenti derivati possono essere utilizzati per la copertura di un rischio (*hedging*), utilizzando un derivato con effetto opposto all'operazione che si vuole coprire. In questa configurazione risultano molto utili per tutelarsi dai rischi di prezzo (oscillazioni del prezzo del bene sottostante), tasso (modifica dei tassi di interesse) o cambio (oscillazioni del tasso di cambio).

Possono anche essere usati a se stanti, per scopi speculativi, sfruttando quello che in finanza è chiamato l'effetto leva.

I derivati sono di molti tipi e sono in continuo cambiamento, con diversi profili finanziari e diversi gradi di sofisticazione. In gergo, le tipologie standard vengono dette plain vanilla, mentre i tipi più complessi sono detti "esotici". Le tipologie più note e diffuse sono:

Future

Opzione

Swap

Forward rate agreement

Interest Rate Swap

Esotici

Strutturati

Lo swap, nella finanza, appartiene alla categoria degli strumenti derivati, e consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti. A titolo di esempio, un soggetto A può acquistare un bond a tasso variabile e corrispondere gli interessi che percepisce ad un soggetto B. B. a sua volta, acquista un bond a tasso fisso, percepisce gli interessi variabili di A e gli gira gli interessi a tasso fisso. Questa struttura (chiamata IRS, cioè interest rate swap) può essere utile per immunizzarsi da fluttuazioni di mercato o gestire fondi comuni. Nell'accordo di swap vengono stabilite le date in cui i pagamenti verranno effettuati ed il modo in cui saranno calcolati.



Per definizione al momento della sottoscrizione un contratto Swap non richiede alle parti il pagamento di alcun prezzo. Inoltre, il valore di uno swap al momento della stipula è sempre nullo, ciò per garantire tra le parti l'equilibrio matematico delle formule contenute nel contratto e con esse l'equilibrio finanziario dei flussi di cassa futuri. L'eventuale squilibrio matematico che dovesse presentarsi in uno swap a causa dell'applicazione delle diverse formule di calcolo contenute nei parametri di riferimento della Banca ed in quello del Cliente deve essere pertanto pareggiato, dal punto di vista finanziario, mediante la corresponsione dalla parte avvantaggiata dal calcolo all'altra parte di una somma iniziale di denaro che prende il nome comune di Up Front. Solitamente l'*up front* viene erogato dalla banca al cliente per finanziare la cancellazione di un precedente derivato in perdita, ma può anche accadere che venga erogato per fornire liquidità. E' proprio la normativa finanziaria a prevedere che, al momento della stipula del contratto, il valore del derivato debba essere *par*: l'Allegato 3 al Regolamento Consob n° 11522/1998, al Paragrafo 4 della Parte B, intitolato "Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps" precisa che "*alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo*" (in altre parole, ciò significa che i contraenti devono concordare sul fatto che la somma algebrica attualizzata dei flussi positivi e negativi e del valore delle opzioni scambiate deve essere pari a zero: le parti stanno facendo "scommesse" sul futuro e, almeno in qualche momento, devono pur possedere le stesse informazioni e possibilità di guadagno).

*grave  
errore*

Ove invece gli swap fossero *ab origine* contratti non par ossia, per usare le parole del Direttore generale della Consob, laddove presentassero "*al momento di stipula un valore di mercato negativo per una delle due controparti, poiché uno dei due flussi di pagamento non riflette il livello dei tassi di mercato*", l'equilibrio finanziario delle condizioni di partenza sarebbe ristabilito "*attraverso il pagamento di una somma di denaro*" da parte del contraente "avvantaggiato" al contraente "svantaggiato" e "*tale pagamento, che dovrebbe essere pari al valore di mercato negativo del contratto, prende il nome di up front*".

*A*

Al riguardo, deve considerarsi che il valore dell'*up front* è tanto più alto quanto più è negativo il valore del contratto per il cliente: "*l'up front costituisce un pagamento immediato a favore del cliente in ragione dell'accettazione di un rischio maggiore perché tale up front rappresenta il pagamento del costo implicito del contratto*" (Corte d'App. Trento 05/03/2009). L'*up front* nasce quindi come sistema per riportare ad equilibrio un contratto che nel suo momento genetico si presenta squilibrato.

L'elemento determinante la figura dello Swap è la diversa aspettativa sulla posizione relativa, non assoluta, dei tassi (o valute); oggetto del contratto è la differenza a termine dei tassi (o valute): l'alea che permea il contratto non è propriamente riferita ai distinti tassi (o valute) che lo compongono, bensì alla loro differenza. Le parti sono consapevoli che vi è una differenza tra i tassi e "scommettono" su questo tipo di differenza. Tali due elementi sono fondamentali al fine di comprendere la astratta possibilità di configurare il reato di usura (o, più correttamente, a parere di questo Collegio, quello di truffa).

Lo swap è un contratto aleatorio atipico, poiché vi è un elemento di casualità sul quale le parti investono (e per questo si può dire che ha un valore speculativo). Ma – e questo è il punto – può dirsi di essere in presenza di usura in presenza dell'alea? Può dirsi che nel momento in cui le parti hanno contrattato e hanno indicato quali debbano essere i parametri di riferimento (ricordiamo, parametri di riferimento di mercato soggetti a necessarie oscillazioni) si abbia un tasso usurario? Questo Collegio ritiene che non sia possibile se non ancorando tale alea ad elementi così prevedibili, pur<sup>4</sup> nella loro fluttuazione, da permettere, già al momento di conclusione del contratto, di individuare un tasso comunque usurario. La scommessa contrattuale (e tale è alla fine il contratto di swap) non può dar luogo ad alcun tipo di reato a meno che a) sia costruita contrattualmente in maniera tale che è scommessa ad alto rischio solo per una parte, tenuta a restituire rispetto alla somma avuta a titolo di up front una somma molto più alta con un surplus qualificabile quale interesse usurario o b) una parte non si rende conto che si tratta di una vera e propria scommessa essendo indotta con artifici e raggiri a ritenere di essere in presenza di un normale finanziamento.

Nel caso di specie l'istruttoria non ha permesso di individuare che il contratto è stato costruito in maniera tale da individuare l'ipotesi sub a). Peraltro la Pubblica Accusa non ha indicato in base a quali parametri e seguendo quali calcoli sia stato individuato il tasso usurario del 35%, pur essendo stato più volte richiesto alla consulente di parte nel corso della sua audizione e pur essendoci agli atti la sua relazione, dalla quale però tale fondamentale elemento non è emerso in modo chiaro. E non vi è dubbio che l'interesse usurario sia un elemento costitutivo del reato e che la difesa debba essere posta in grado di comprendere i parametri di riferimento per potersi adeguatamente difendere, potendo così contraddire sul punto e fornire propri calcoli alternativi. Ciò anche per quanto riguarda l'organo giudicante poiché, come nel caso di specie, se non si coglie quale procedimento logico matematico e quali dati sono stati considerati è impossibile decidere se quella cifra

ritenuta indice di interesse usurario sia stata ben calcolata e dia quindi luogo a reato. E diventa inoltre impossibile per il giudicante disporre una perizia d'ufficio alternativa.

Valutazione diversa poteva eventualmente esservi – ma in questa sede il Collegio non ritiene di esserne investito – per il diverso reato di truffa per il quale è stata dichiarata la prescrizione. Poiché è evidente che l'up front costituisce un efficace indicatore della presenza di un rischio finanziario connaturato alla struttura contrattuale a cui ci si vincola e, da questo punto di vista, pone anzitutto questioni connesse alla consulenza fedele dell'intermediario finanziario. Si vuole cioè evidenziare che in simili circostanze è opportuno chiedersi se ed in che modo l'intermediario finanziario abbia adeguatamente informato la controparte in ordine alla rischiosità connessa ad una struttura contrattuale ab origine “squilibrata”. Va per inciso osservato che, nella prassi applicativa, l'up front è non di rado corrisposto (o, più esattamente, riconosciuto) dalle Banche all'atto della rinegoziazione (o rimodulazione) dei contratti derivati.

In altre parole, non di rado accade che contratti derivati gravati da oneri divenuti insopportabili per il cliente siano “rinegoziati” mediante corresponsione a titolo di up front da parte della Banca al cliente di importo pari al mark to market di chiusura del contratto che si intende rimodulare.

*non è vero!*

Il “nuovo” contratto, ovviamente strutturato dall'intermediario in maniera tale da perseguire l'obiettivo di (quantomeno) recuperare con una certa remunerazione l'importo erogato a titolo up front, nasce pertanto fatalmente “sbilanciato” a favore del contraente bancario, aggravando, anziché risolvendo, i problemi del cliente ed essendo percepito da quest'ultimo come un vero e proprio finanziamento che permette di avere immediata liquidità (ricordiamo che gli swap sono stati utilizzati dagli Enti Locali per potere avere denaro in momenti di forte crisi e di vincoli derivanti dal patto di stabilità, così come dalle imprese in un momento di congiuntura economica tale da aversi una più ridotta concedibilità di mutui e quindi di liquidità necessaria per proseguire nell'attività imprenditoriale). In simili situazioni ci pare davvero difficile escludere la natura di finanziamento dell'up front riconosciuto al cliente, né rilevarebbe, al riguardo, eccepire il carattere eventuale della prestazione restitutoria del cliente (in qualche modo connessa alle assunzioni previsionali supposte dall'IRS rinegoziato), visto e considerato che la natura di finanziamento dell'erogazione di somme appare compatibile con il carattere incerto della restituzione (cfr., ad es., la fattispecie del mutuo sub condicione, su cui Cass. civ. sez. I n° 13168/2005). Ma non di usura si deve parlare ma di truffa laddove sia stato prospettato al cliente una diversa qualificazione contrattuale di quella che è un'operazione speculativa e

*M*

non di prestito. Essendo però il relativo reato già stato dichiarato prescritto, tale profilo può essere solo accennato.

Il dubbio circa la sussistenza del fatto non può che comportare l'assoluzione ex art. 530 c. 2 c.p. perché il fatto non sussiste

Indica il termine per il deposito della sentenza in giorni 90

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Visti gli artt. 530 c. 2 c.p.p.


Assolve Giovanni Giuseppe CURELLI e Maria Rosa CARLEVARO perché il fatto non sussiste

Indica in giorni novanta il termine per il deposito della presente sentenza.

Alessandria, 29.01.2014

Il Presidente estensore

Dott.ssa Patrizia Cazzato




TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Depositato in questa Cancelleria

- 9 APR 2014

oggi

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott.ssa Maria Barbara ANGELUCCI



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA  
Ripartiti DIRITTI IN CANCELLERIA PER  
7097 MEDIANTE APPLICAZIONE  
LA BOLLO ORDINARIO E PER IL CASO  
10 COPIE CONFEZIONATE PER  
CON L'ORDINANZA SENZA URGENZA  
18-4-14  
18-4-14